



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 02 febbraio 2017, composta da:

Dott.ssa Diana CALACIURA TRAINA Presidente

Dott. Tiziano TESSARO Primo Referendario, relatore

Dott.ssa Francesca DIMITA Primo Referendario

Dott.ssa Daniela ALBERGHINI Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni

Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;



VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 13/SEZAUT/2015/ INPR del 9 marzo 2015 recante "...le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) e le annesse appendici, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014";

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 87/2016/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2016 nella quale, in ordine al punto D.1., relativo al controllo sugli enti locali della regione del Veneto ai sensi legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166, veniva stabilito che: "...i controlli sugli Enti Locali dovranno essere razionalizzati attraverso la ricomposizione della molteplicità delle attribuzioni assegnati alla Sezione ad una analisi complessivamente orientata alla verifica della regolarità amministrativo-contabile degli stessi, e dei rispettivi organismi partecipati, nonché del funzionamento dei sistemi di controllo interno";

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2014, redatta dall'organo di revisione del Comune di Sona sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione



sopra indicata;

VISTA la nota in data 1 dicembre 2016 prot. n. 8793, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota acquisita al prot. C.d.C. n.8992 del 14 dicembre 2016;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 05/2017, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

UDITO il magistrato relatore, dott. Tiziano Tessaro

CONSIDERATO che in sede di esame della relazione sul suindicato rendiconto sono emerse irregolarità che non rientrano nelle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia

FATTO E DIRITTO

1. La funzione di controllo sugli equilibri di bilancio spettante alla Corte dei conti è stata espressamente estesa a tutti gli enti territoriali dall'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Più specificatamente, in relazione ai controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha attribuito alla Corte dei conti un controllo diretto sui bilanci anche attraverso i revisori dei conti, nei confronti dei quali vengono emanate apposite linee-guida (art. 1, comma 167, della legge n. 266 del 2005). Tale controllo è



dichiaratamente finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento degli enti territoriali, la sana gestione finanziaria, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento previsto dall'art. 119, comma 6, della Costituzione.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha altresì chiarito che il sindacato della Corte dei conti sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale assume i caratteri dell'obbligatorietà, capillarità e generalità, ascrivibile alla categoria del <riesame di legalità e regolarità di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa> (sentenza n. 179 del 2007).

La centralità e la necessità di tale ruolo è stata ulteriormente confermata dal potenziamento dei controlli che il legislatore ha voluto delineare con le misure introdotte dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Infine, l'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del surrichiamato d.l. 174, ha rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, in esito ai quali – in caso di mancato adeguamento dell'ente locale alle pronunce di accertamento di irregolarità contabili o di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica – è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.



Dal quadro normativo sopra ricostruito - che ha esteso a tutto il territorio nazionale i controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e degli equilibri della finanza pubblica, configurando un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale - e dalla richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale, consegue che l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, che si collocano pertanto "su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa" perché servono a garantire una vigilanza indipendente sugli "obiettivi di finanza pubblica" e a tutelare "l'unità economica della Repubblica" (Corte costituzionale, sentenza n. 60/2013) e si pongono in una prospettiva non più statica come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità - ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006).

Per questi motivi, il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali, esercitato dalle Sezioni regionali di controllo, risulta strumentale alla verifica degli esiti di conformità ai vincoli comunitari e nazionali dei bilanci degli enti locali dell'intero territorio nazionale ed è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale



ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengono più opportune.

Da quanto prospettato emerge ancora una volta l'importanza che il legislatore assegna al valore dell'effettivo equilibrio di bilancio, presente e futuro, in relazione agli eventi potenzialmente lesivi e a quelli che si concretizzano in fenomeni dissolutori dell'integrità stessa del bilancio degli enti. Di tal che, il sindacato della Corte dei conti seppur incidente sulle risultanze di una specifica gestione (nel caso della presente deliberazione quella riferita al 2014) non può non assumere un assetto "dinamico" estendendosi anche agli esercizi successivi, mediante apposite

richieste istruttorie tese alla conoscenza della situazione gestionale degli esercizi che seguono a quello oggetto di analisi.

Tale aspetto del controllo è finalizzato, proprio nell'ottica del modello delineato dal legislatore, a poter intervenire in un ambito di prospettiva

al fine di salvaguardare non tanto gli equilibri che possono essere stati compromessi nelle gestioni precedenti ma, quelli presenti e futuri, la cui tutela rientra primariamente nei compiti della Corte dei conti come garante degli equilibri di finanza pubblica (sul punto confronta questa sezione deliberazioni di indirizzo n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR).

Di tal che, l'attenzione della Sezione finalizzata al conseguimento dell'obiettivo sopra richiamato dovrà anche indirizzarsi, nell'ottica di un controllo sugli equilibri di bilancio "a scorrimento", verso fenomeni gestionali, come anche segnalati dall'amministrazione nelle risposte istruttorie, riferiti ad esercizi finanziari successivi rispetto a quello



oggetto di indagine al fine di far emergere quelle criticità in grado di incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell'ente locale, presenti e futuri. Depone del resto in tal senso la formulazione letterale dell'art. 148 bis del TUEL a mente del quale Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

All'esito di tale verifica sul rendiconto dell'esercizio tale da pregiudicare gli equilibri dell'esercizio corrente, è d'obbligo per l'Ente l'adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria: a conferma cioè del valore dinamico dell'equilibrio di bilancio (Corte cost, n.40/2014), in una prospettiva non più statica, ma che invece consenta di scrutinare la sana gestione dell'ente nei vari cicli di bilancio valutando nel contempo la



necessaria continuità dell'azione amministrativa.

Uno specifico approfondimento è stato svolto, sulla scorta delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Sezione Autonomie, oltrechè sulle operazioni di razionalizzazione delle partecipazioni societarie contemplate dalla legge 190/2014 (e ora previste, con diverse scadenze e contenuti, dal Dlgs 175/2016) sulle modalità con le quali l'Ente ha realizzato la fondamentale operazione propedeutica all'applicazione dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile (primo, fra tutti, il principio della competenza finanziaria potenziata) rappresentata dal riaccertamento straordinario dei residui. Il tutto, peraltro, senza tralasciare l'esame accurato delle risultanze dei questionari approvati dalla Sezione Autonomie in ossequio all'art. 1, comma 166, della legge 266/2005, e redatti dall'organo di revisione, che ha quindi imposto il necessario approfondimento istruttorio effettuato dalla Sezione per la rilevazione delle criticità gestionali.

2. Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, relazione sul rendiconto 2014, e dai dati in possesso di questa Corte, sono emerse le criticità seguenti.

In particolare al punto 1.5.1. si rileva che mentre nel 2013 è stata vincolata al risultato di amministrazione 2013, una quota di € 5.100.156,85 per spese in conto capitale, tale somma non risulta, tuttavia, vincolata al risultato di amministrazione al 31/12/2014.

Richiesto di chiarimenti sul punto, l'Ente ha precisato che nel quadro

"Riassuntivo della gestione finanziaria anno 2013", il risultato di amministrazione per i finanziamenti in conto capitale è indicato alla voce "Fondi finanziamento spese in conto capitale" per €. 5.100.156,85 e che il Comune di Sona, nell'anno 2014, è in sperimentazione ed ha adottato i nuovi schemi previsti in Arconet. Poiché, però, prosegue l'Amministrazione, nel prospetto "Composizione risultato di amministrazione", non è indicata specificamente la voce "Fondi finanziamento spese in conto capitale", la somma relativa a tali spese è stata interamente indicata nella voce "Fondi non vincolati" per €. 6.990.762,52 (somma utilizzata in parte nell'anno 2015 per il finanziamento esclusivamente delle spese in conto capitale).

La Sezione, pur prendendo atto delle considerazioni svolte dall'Ente, rileva che la criticità emersa non è venuta meno.

Cio' in quanto la non corretta rappresentazione delle poste fa sì che gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118 del 2011 in tema di armonizzazione dei conti pubblici non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma potrebbero risultare strumentali a manovre elusive della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall'art. 81 cost, consentendo quindi essenzialmente di programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell'esercizio finanziario in questione (Corte Costituzionale, sentenza n. 279 del 23/11/2016), non rispettando i vincoli e le destinazioni che il legislatore richiede di apporre al risultato di amministrazione, a presidio della trasparenza del bilancio e degli altri principi enunciati nel nuovo ordinamento contabile: la logica del nuovo sistema, introdotto dal d.lgs.



n. 118 del 2011, è invece quella di dare evidenza contabile e rilevanza giuridica ad alcune diacronie intercorrenti tra la realizzazione delle entrate e l'erogazione delle spese.

A tal proposito, la quota di risultato di amministrazione accantonata nel "Fondo finanziamento spese in conto capitale", in sede di approvazione del rendiconto 2013, deve trovare la necessaria corrispondenza, in sede di riaccertamento straordinario, nella Parte vincolata o nella Parte destinata agli investimenti, a seconda della natura del vincolo apposto, come approvato dall'Organo consiliare.

3. La Sezione ritiene doveroso segnalare altresì la presenza delle seguenti criticità, riscontrate sulla base del questionario e dell'attività istruttoria, che vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio degli esercizi

futuri. Per quanto riguarda gli organismi partecipati, sono stati chiesti all'Ente chiarimenti sui seguenti organismi:

- Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. (0,127%):

tale società presenta una situazione particolarmente delicata, avendo chiuso gli ultimi bilanci in forte perdita: € 11.570.838 nel 2012, € 3.212.981 nel 2013 e € 8.769.320 nel 2014. Dall'approfondimento istruttorio, è emerso che la situazione è in divenire per effetto della creazione della New.co. Aerogest (cui sono state conferite le quote della Provincia e del Comune di Verona, della CCIAA di Verona e della Provincia di Trento) ed il rafforzamento della compagine societaria con l'ingresso di SAVE, detentrica di un grosso know-how in materia di gestioni aeroportuali. Inoltre, dal punto di vista patrimoniale, nel 2014 è stato effettuato un aumento del capitale sociale di € 25,4 milioni che, pertanto,




a fine 2014 si è attestato a € 52,3 milioni, con un Patrimonio netto al 31/12/2014 di € 47,1 (era di € 30,5 milioni al 31/12/2013);

- Acque Vive Servizi e Territorio srl (50%): anche nel 2014, come nel biennio 2012-2013, la società ha registrato una perdita di € -34.022,00.

- Cisi Srl in concordato preventivo: posta in liquidazione nel 2010 ed in concordato preventivo dal luglio 2012, nel 2014 presentava un Patrimonio netto pari a - € 4.189.457, un modesto utile di esercizio di 17.097 euro e debiti verso fornitori per € 5.903.027. Ad oggi sono ancora in corso di definizione i contenziosi con un Ente socio e quello con GE.SI. Srl e consta che in data 29 febbraio 2016 si è conclusa l'asta per l'alienazione di un terreno di proprietà.

- Consiglio di Bacino Veronese (1,9%): nel 2014 risulta in perdita di € 63.714.

Probabilmente la perdita deriva dalla trasposizione della contabilità finanziaria a quella economico patrimoniale, che include ulteriori voci, quali ad esempio le quote di ammortamento.



L'Ente ha precisato, innanzitutto, di non aver sostenuto alcun onere per il ripiano delle perdite delle società partecipate. Ha chiarito, inoltre, con riferimento a:

- Aeroporto Catullo: con riferimento all'Assemblea Ordinaria dei Soci del 21 aprile 2016, è emerso quanto segue: gli aeroporti di Verona e Brescia nel 2015 hanno movimentato complessivamente 2,6 milioni di passeggeri (-6,8% rispetto al 2014) e 34,9 mila tonnellate di merci (-22,8% rispetto al 2014): contrazione dovuta all'instabilità politica del nord Africa e alla svalutazione del rublo. Dal punto di vista finanziario il risultato netto dichiarato è invece in miglioramento, dovuto a una politica di

contenimento dei costi e ad accantonamenti per rischi e altri oneri. Il piano di sviluppo dell'aeroporto risulta ambizioso ed è approvato da ENAC: potenziamento e ampliamento dell'infrastruttura fino al 2030 con obiettivo di crescita fino a 5,6 milioni di passeggeri. Altro investimento su servizi ai passeggeri e sulla realizzazione di una nuova torre di controllo. E' prevista la riconfigurazione del piazzale aeromobili, sale di imbarco, viabilità di accesso ai terminal che diventeranno 3, investimenti per il risparmio energetico e la mitigazione ambientale. L'aeroporto Catullo risulta il primo aeroporto "charteristico" nazionale, con numero di voli aumentato e certificato da Assoaeroporti;



- Acque Vive Servizi e Territorio Srl: la perdita della suddetta società di € 34.022,00 è stata ripianata con la riserva da conferimento; dopo l'intervento di riorganizzazione il Comune evidenzia il miglioramento raggiunto rispetto all'anno 2013 in cui la perdita era stata €. 446.025,00.

- CISI SpA, ora CISI Srl in liquidazione: con riferimento all'Assemblea dei soci del 12/10/2016, il liquidatore ha relazionato sullo stato di avanzamento della procedura di liquidazione di CISI. - Consorzio Bacino Verona Due del Quadrilatero: sia nell'anno 2014 che nell'anno 2015 il Consorzio ha chiuso l'esercizio con utile.

L'esame della documentazione versata in atti delinea l'emersione di situazioni che afferiscono o sono ascrivibili -almeno in astratto- alle ipotesi contemplate dall'art. 1 comma 611 ss della legge 190/2014 ,che contempla i seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.



In proposito la Sezione premette che, in linea generale, in relazione al complesso rapporto che si pone, a legislazione vigente, tra ente locale e organismi comunque partecipati, impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse, radicandone pertanto sia la giurisdizione che il controllo della Corte dei conti.

I suddetti obblighi e cautele sono inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate: di talchè, diviene di logica e palmare evidenza la necessità per l'Ente, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia delle proprie partecipazioni, anche indirette, di effettuare un effettivo monitoraggio sull'andamento

gestionale delle stesse e di effettuare una seria indagine sui costi e ricavi e sulla stessa pertinenza dell'oggetto sociale alle finalità dell'ente, ma che non può comunque prescindere da un'azione preventiva di verifica e controllo da parte del Comune in merito alle attività svolte.

In tale prospettiva, l'intera durata della partecipazione deve essere accompagnata dal diligente esercizio di quei compiti di vigilanza (es., sul corretto funzionamento degli organi, sull'adempimento degli obblighi contrattuali), d'indirizzo (es., attraverso la determinazione degli obiettivi di fondo e delle scelte strategiche) e di controllo (es, sotto l'aspetto dell'analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio) che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la qualità di socio comportano.

Cio' premesso, l'esame della relazione sui risultati conseguiti, di cui al citato comma 611, da prodursi entro il 31 marzo 2016 alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata, deve evidenziare in dettaglio, come esplicitato nella norma, i risparmi da conseguire.

Ritiene tuttavia la Sezione che la complessiva valutazione delle partecipazioni societarie debba essere nuovamente oggetto di scrutinio da parte degli enti alla luce della nuova previsione contenuta nell'art. 24 del Dlgs 175/2016 che prevede una revisione "straordinaria" delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, le quali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, e cioè entro il 23 marzo 2017 sono tenute ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le

partecipazioni possedute individuando quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

La norma prevede che a tal fine, il provvedimento di ricognizione, anche dall'esito negativo, è inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità di cui all'art. 17 del d.l. 90/2014. Tale provvedimento di ricognizione costituisce l'aggiornamento del Piano di razionalizzazione previsto dalla legge di stabilità 2015 (art. 1 comma 611 e 612, legge 190/2014), fermo restando l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di trasmettere - comunque - entro il 31 marzo 2016 il resoconto del "vecchio" piano di razionalizzazione.


Si ricorda, infine, che per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (cfr., per tutte, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Umbria, sentenza n. 354 dell'8 novembre 2006), dal perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori.

Sull'attuazione della anzidetta previsione, vigilerà la Sezione in sede di verifica del relativo ciclo di bilancio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione e della successiva istruttoria:

- accerta la non corretta individuazione dei vincoli e delle destinazioni afferenti il risultato di amministrazione 2014, anche per ciò che concerne il mancato accantonamento per spese in conto capitale;



- raccomanda una più attenta *governance* nei confronti degli organismi partecipati dall'Ente, con particolare riferimento a quelle che anche nel 2014 hanno registrato un risultato d'esercizio negativo;
- invita l'amministrazione comunale di Sona a porre in essere le necessarie iniziative per evitare nelle future gestioni il verificarsi di criticità;
- si riserva, in sede di esercizio dei medesimi controlli sugli esercizi finanziari successivi di verificare che l'amministrazione si sia attivata nel senso indicato;
- dispone la trasmissione della presente Deliberazione, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'organo di revisione dei conti del Comune di Sona (VR) per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 02 febbraio 2017.

Il magistrato relatore


Dott. Tessaro Tiziano



Depositato in Segreteria il 3/7/2017

Il Presidente

Dott.ssa Diana CALACIURA TRAINA



IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese

